

Legge regionale 28/07/2017, n. 16 - Sardegna

Norme in materia di turismo.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 1° agosto 2017, n. 35.

Art. 39 Rete dei borghi della Sardegna.

In vigore dal 12 luglio 2018

1. La Regione riconosce il crescente ruolo dei piccoli centri nello sviluppo del turismo legato al patrimonio storico, culturale e identitario.

2. È istituita la Rete dei borghi caratteristici della Sardegna e il relativo elenco è tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

3. La Giunta regionale, su proposta degli Assessorati regionali competenti in materia di turismo e enti locali, individua i parametri e i requisiti necessari per l'iscrizione nella rete da parte dei comuni interessati, con particolare riferimento ai beni storici e urbanistici presenti nel territorio e alle azioni e iniziative intraprese per l'incremento dell'attrattività turistica, anche al fine di un loro riconoscimento nell'ambito delle reti nazionali e internazionali del turismo dei borghi.

3-bis. L'Amministrazione regionale si impegna ad attivare tutte le procedure affinché la "Rete dei borghi della Sardegna" sia inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. La Regione rilancia e valorizza i borghi delle zone interne della Sardegna, anche attraverso protocolli di intesa finalizzati ad una valorizzazione turistica dei territori in cui sono localizzati⁵⁵.

⁵⁵Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23 a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).